

Registro Generale n. 1991/2022
pubblicata il 17/11/2022

Reg. dello Staff 232 / 2022



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Staff COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: ACCERTAMENTO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS
PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 SETTEMBRE 2022

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 1991/2022pubblicata il 17/11/2022Reg. dello Staff 232 / 2022

Staff COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ROBERTO CARUSO

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

ACCERTAMENTO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 SETTEMBRE 2022

Il Direttore di Staff

TENUTO CONTO che tra i compiti istituzionali della Polizia Municipale rientra il servizio di polizia stradale nel corso del quale vengono elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada su strade di pertinenza dell'Ente, i cui incassi devono essere rendicontati secondo quanto prescritto dalle vigenti normative e in base ai nuovi principi contabili, unitamente alle altre entrate derivanti dal rimborso delle spese di notifica;

CONSIDERATO che a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono in vigore le regole relative all'armonizzazione contabile di cui al D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e ss.mm.ii. e, in particolare, è stato introdotto il nuovo principio contabile di competenza finanziaria che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione delle norme di circolazione stradale, dispone che “sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al C.d.S....Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata “Fondo Crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata...)”;

RICHIAMATO il “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, che prevede (al paragrafo 3.3) che “*sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.. Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).*”

RICHIAMATO il “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” che al punto

9.1 reca *“Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.”*

VISTA la nuova disciplina dell'articolo 202 del Codice della Strada, introdotta con il Decreto Legge 69/2013, convertito dalla Legge n. 98 del 09/08/2013, con la quale è stata prevista la possibilità, per i trasgressori e/o gli obbligati in solido di poter effettuare il pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada con una riduzione del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione immediata della violazione o prima della notifica della stessa o, infine, entro 5 giorni dalla notifica;

CONSIDERATO, alla luce della predetta normativa, che:

1. il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme;
2. se il trasgressore effettua il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, tale somma è ridotta del 30 per cento;
3. il mancato pagamento entro il termine di 60 giorni, comporta, in automatico, l'innalzamento della sanzione, in quanto il verbale è riscuotibile nella misura della metà del massimo della sanzione edittale, essendo il verbale di contestazione già considerato titolo esecutivo per la riscossione della somma, senza che sia necessaria l'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 18 della Legge 689/1981;

CONSIDERATO, altresì, che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in vigore, tutte le violazioni al codice della strada vengono accertate, contestate, notificate e pagate nei seguenti termini:

- 1) violazioni al codice della strada accertate con preavviso in assenza del trasgressore e/o obbligato in solido: usufruiscono della riduzione del 30% sulla sanzione edittale minima se pagate prima della notifica o entro cinque giorni dalla notificazione;
- 2) violazioni al codice della strada accertate con verbale di contestazione e notificate immediatamente al trasgressore e/o obbligato in solido: usufruiscono della riduzione del 30% sulla sanzione edittale minima se pagate entro cinque giorni dalla notificazione;
- 3) violazioni al codice della strada per le quali non si è usufruito della riduzione del 30% per pagamento entro 5 giorni: devono essere pagate, a partire dal sesto giorno ed entro il sessantesimo dalla contestazione o notifica, in misura pari al minimo edittale fissato dalle singole norme;
- 4) violazioni al codice della strada non pagate entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione: comportano l'innalzamento della sanzione alla metà del massimo della sanzione edittale, essendo il verbale di contestazione già considerato titolo esecutivo;

DATO ATTO che l'ufficio verbali normalmente, in caso di infrazione non immediatamente contestata e non pagata, effettua la notifica a partire dal 30° giorno ed entro il 90° giorno dall'accertamento se si tratta di trasgressore e/o obbligato in solido residente in Italia;

PRESO ATTO che entro il 30 SETTEMBRE 2022 si è proceduto all'elevazione di verbali per violazioni al C.d.S., divenuti esecutivi, per un importo complessivo di € 1.731.929,60, comprensivo delle somme già accertate con la precedente determinazione dirigenziale;

VERIFICATO che il credito complessivo di € 1.731.929,60 comprensivo del rimborso spese varie e di notifica, è certo ed esigibile e che pertanto si può procedere con l'iscrizione della posta contabile a bilancio con imputazione all'esercizio 2022;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della strada, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;

VISTO il Decreto Sindacale prot. gen. n. 16227 del 11/02/2022 con il quale è stato prorogato

l'incarico di dirigente dello Staff Comando Polizia Municipale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

DATO ATTO, che il presente provvedimento afferisce ad entrate dell'Ente e pertanto viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario per il rilascio del prescritto parere di regolarità contabile in calce al presente atto ai sensi del predetto art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

Di ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di procedere alla rendicontazione delle entrate derivanti da sanzioni elevate ai sensi del codice della strada, in ottemperanza ai nuovi principi contabili di bilancio;

Di dare atto che alla data del 30/09/2022 risulta, in relazione a quanto descritto, un importo accertato pari a € **1.731.929,60**, certo e esigibile, relativo a sanzioni per violazioni al codice della strada da imputare ai seguenti capitoli di entrata:

- € 1.381.021,64 al cap. 1200/0 "Sanzioni amministrative per violazioni in materia di circolazione stradale a famiglie codice E.3.02.02.01.004";
- € 350.907,96 al cap. 1200/1 "Sanzioni amministrative per violazioni in materia di circolazione stradale a figure giuridiche codice E.3.02.03.01.004";

Di disporre che gli importi accertati e/o aggiornati con il presente atto potranno, con successivi provvedimenti, essere rettificati in considerazione di eventuali possibili maggiorazioni o riduzioni, previste per legge, ma non prevedibili e/o determinabili alla data dell'estrazione dati dal software di gestione del sistema sanzionatorio in uso al Corpo di Polizia Municipale;

Di precisare che

- il presente atto non comporta impegno di spesa.
- il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente del Settore 13 ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto.

Dare atto, altresì,

- che Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 5 e ss. della Legge n. 241/1990 e

s.m.i. il dott. Roberto Caruso

- che, successivamente alla pubblicazione nell'apposita sezione dell'Albo Pretorio del nostro Ente, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Di inviare la presente al Settore 13 Programmazione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza e all'ufficio competente per la pubblicazione on line

.

Nessun Allegato

Il Direttore di Staff

Alessia Loise

Cosenza 24/10/2022

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARI

Francesco Giovinazzo

Cosenza 15/11/2022
